

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2971

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(VIGORELLI)

Parziale proroga delle provvidenze assistenziali stabilite a favore dei profughi dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594

Presentato alla Presidenza il 9 maggio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 17 luglio 1954, n. 594, vennero, tra l'altro, prorogate al 30 giugno 1955 le disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernenti la concessione del sussidio temporaneo mensile ai profughi (articolo 3), l'assistenza alloggiativa nei centri di raccolta profughi e la concessione ai ricoverati nei centri medesimi del sussidio giornaliero (articolo 10), nonché il premio di primo stabilimento (articolo 11).

La data suindicata era stabilita sul presupposto che il problema dell'assistenza ai profughi, problema di natura contingente, potesse esaurirsi con l'assorbimento delle ca-

tegorie assistite nelle normalità della vita collettiva.

Senonché, essendo venuto a scadere il suindicato termine, non solo il problema dell'assistenza ai profughi si è mantenuto vivo ed attuale, ma, per il sopravvenuto afflusso di nuove unità in seguito ai noti recenti avvenimenti internazionali si rende necessario mantenere in vita ancora per qualche anno, con le modalità suggerite dall'evolversi delle circostanze, le provvidenze in materia.

Al tal fine, considerato che non sarebbe possibile prevedere la cessazione delle indicate esigenze prima dello scadere dell'esercizio 1958-59, è stato predisposto il presente

provvedimento legislativo con il quale, mentre si proroga ulteriormente l'efficacia delle citate disposizioni di legge, si riforma l'intera materia, restringendo l'assistenza a quei profughi per i quali presenta tuttora attualità l'esigenza assistenziale; vengono previste le disposizioni necessarie per accelerare quel processo di assorbimento, che deve considerarsi essenziale alla normalizzazione della materia.

In rispondenza all'accennato criterio, si sono limitate le categorie dei profughi ammessi a fruire delle provvidenze assistenziali in modo da far cessare ogni ulteriore concessione delle relative prestazioni allorché il rimpatrio (o l'inclusione nella categoria dei profughi) sia dovuto a cause più direttamente connesse con gli eventi del periodo bellico o immediatamente post-bellico e, quindi, a cause risalenti a più antica data; e, perciò, eliminati quelli compresi nelle categorie di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 1 della legge n. 137 (profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e profughi da territori esteri), la proroga dei benefici è limitata ai profughi rimpatriati a seguito di eventi maturatisi in epoca più recente: profughi dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano e profughi dagli ex possedimenti africani (nn. 1 e 2 dell'articolo predetto).

Sempre allo scopo di ridurre, compatibilmente con le esigenze assistenziali, il complesso delle persone ammesse a fruire delle prestazioni previste nella legge 4 marzo 1952, n. 137, si è stabilito di eliminare i sussidi di cui alla legge stessa per tutti i profughi rimpatriati da oltre dieci anni o che, comunque, abbiano beneficiato dell'assistenza per un periodo non inferiore a cinque anni. Si è considerato che è ormai venuta meno la possibilità di riconoscere un immediato nesso di correlazione fra i non più recenti avvenimenti bellici ed il mancato reinserimento dei profughi suindicati nella normale vita civile, talché il loro perdurante disagio economico può essere presumibilmente attribuito a cause esulanti dalla specifica condizione di profughi e che, rientrando, pertanto, nel quadro generale dei problemi sociali ed assistenziali, sono produttive delle provvidenze assistenziali generiche previste per gli indigenti comuni. In particolare, l'attuazione del criterio restrittivo suaccennato importa la eliminazione dei sussidi giornalieri di cui all'articolo 3 della legge n. 137, per quasi tutti i profughi delle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali non hanno, in effetti, più alcun interesse a fare ritorno

ai paesi di origine ed hanno, ormai, generalmente fissato la loro residenza nei comuni ove attualmente si trovano, talché è venuta a mancare nei loro riguardi la stessa qualità di profughi.

Parimenti nel quadro dell'indirizzo restrittivo suesposto, si è ritenuto di dover determinare in base ad un elemento costante la condizione giuridica dello stato di bisogno, quale presupposto per la concessione dell'assistenza prevista per i profughi, essendo in precedenza mancata al riguardo l'applicazione di un criterio uniforme, in quanto le condizioni di bisogno degli assistiti sono state variamente valutate dai competenti organi periferici; pertanto, al fine di evitare ogni ulteriore incertezza al riguardo, tale determinazione viene riferita al reddito degli interessati, fissandone il limite a lire 7.000 mensili per ciascun componente delle rispettive famiglie e, nel caso di profughi isolati, a lire 12.000 mensili.

Allo scopo di evitare il sorgere di ulteriori nuovi oneri continuativi, i profughi il cui rimpatrio avvenga successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme, anziché fruire del contributo giornaliero, sono ammessi, sempre con il concorso della condizione relativa allo stato di grave bisogno, a percepire un sussidio di primo stabilimento, nella misura di lire 50.000 a persona, sostitutivo di qualsiasi altra forma assistenziale prevista dalla legge summenzionata.

Particolare attenzione è stata portata all'ulteriore funzionamento dei centri di raccolta, alla cui progressiva e, per quanto possibile, sollecita cessazione è da tempo decisamente orientata l'azione ministeriale ed il cui numero, come è noto, si manifesta in via di rapida riduzione. Esclusa la possibilità di una subitanea e completa chiusura dei centri medesimi in relazione anche al ritardo verificatosi nella attuazione del piano di costruzione di alloggi da destinare ai profughi ricoverati nei centri, si è previsto l'assoluto divieto di nuove assunzioni nei suddetti centri di raccolta — la cui cessazione viene fissata allo scadere del provvedimento proposto — limitando l'ulteriore possibilità del ricovero nei centri medesimi, entro tale termine, ai soli profughi già alloggiati e subordinandola ad un rigoroso accertamento, nei singoli casi, del grave stato di bisogno.

Tale ulteriore mantenimento nei campi è limitato alla sola sistemazione alloggiativa, mentre, per l'assistenza alimentare, si applicano le comuni disposizioni restrittive previste per gli assistiti fuori campo.

La necessità della parziale proroga suddetta trova anche giustificazione nel fatto che il piano di costruzione degli alloggi da assegnare ai profughi — e, primi tra essi, quelli ricoverati nei centri di raccolta ai sensi della legge n. 137 — subì un inevitabile ritardo connesso con la complessità delle opere da realizzare e con i problemi tecnici da risolvere in concorso con altre Amministrazioni, nonché con il fatto che, mentre l'inizio di attuazione del predetto piano era stato previsto per il 1951, la legge relativa, com'è noto, entrò in vigore soltanto l'8 aprile 1952.

In relazione a tale circostanza il disegno di legge prevede all'articolo 5 una proroga fino al 31 dicembre 1960 — in concomitanza con quella fissata dal legislatore per il blocco degli affitti — delle disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge, concernente riserva a favore dei profughi del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti case popolari e dall'U. N. R. R. A.-Casas, nonché di quelli dell'I. N. C. I. S., disposizioni che hanno permesso la sistemazione alloggiativa di numerosi profughi, i quali, per le loro limitate possibilità economiche, non avrebbero, diversamente, potuto disporre di adeguata abitazione.

Per la stessa finalità si è preveduta una ulteriore spesa di lire 5 miliardi a carico del Tesoro e con anticipo da parte della Cassa depositi e prestiti, da destinare alla costruzione di fabbricati di carattere popolare e popolarissimo per i profughi rimpatriati e che saranno rimpatriati fino alla data del 7 ottobre 1956.

In aderenza a tale concetto è stato redatto il disegno di legge allegato alla presente relazione:

Esso consta di 11 articoli.

L'articolo 1 contiene la disposizione con la quale si proroga fino al 30 giugno 1959 l'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, a favore dei cittadini italiani profughi appartenenti alle categorie indicate ai nn. 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, che attualmente ne fruiscono, e con la esclusione di coloro che siano rimpatriati da oltre 10 anni, o che abbiano beneficiato dell'assistenza prevista per i profughi per un periodo complessivo non inferiore a 5 anni, o che fruiscono di redditi di lire 7.000 mensili per ciascun componente del nucleo familiare ovvero di lire 12.000 mensili qualora si tratti di profughi isolati.

Con l'articolo 2 si concede ai nuovi profughi fino al 30 giugno 1959, compresi nelle categorie sindacate e che si trovino nelle condizioni previste, una indennità di primo stabilimento di lire 50.000 a persona sostitutiva di qualsiasi altra forma assistenziale.

L'articolo 3 prevede la proroga del ricovero per i profughi alloggiati in Centri di raccolta fino al 30 giugno 1959 e l'estensione ad essi delle disposizioni di cui all'articolo 1, nonché il divieto di nuove assunzioni nei centri medesimi.

L'articolo 4 contiene le norme per la riduzione al numero di due dei centri di raccolta.

Con l'articolo 5 vengono prorogate fino al 31 dicembre 1960 le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge con le quali è stabilita la riserva a favore dei profughi del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi per le case popolari e dall'U. N. R. R. A.-Casas, e viene, altresì, riservata la stessa percentuale di alloggi I. N. C. I. S.

L'articolo 6 riguarda l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per la costruzione di fabbricati a carattere popolare o popolarissimo, per i profughi rimpatriati. La somma sarebbe anticipata allo Stato dalla Cassa depositi e prestiti ed il relativo debito estinto in 15 annualità anticipate, al saggio del 5,80 per cento.

L'articolo 7 detta norme per l'assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di profughi ricoverati nei centri di raccolta.

L'articolo 8 ammette il cumulo del sussidio corrisposto ai profughi con le integrazioni giornaliere per i lavoratori profughi che frequentano i cantieri-scuola per disoccupati.

L'articolo 9 contiene le preferenze da accordarsi ai profughi in ordine al conferimento delle rivendite dei generi di monopolio.

L'articolo 10 indica le provvidenze di cui i profughi in stato di particolare bisogno possono beneficiare anche successivamente alla scadenza del termine del 30 giugno 1959 e cioè: assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica; benefici per l'avviamento al lavoro ed alle attività artigiane, industriali e professionali; preferenze per l'emigrazione di cui all'articolo 29 della legge n. 137.

L'articolo 11 contiene la clausola relativa all'imputazione della spesa al bilancio del Ministero dell'interno.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, e con le disposizioni della presente legge, è prorogata fino al 30 giugno 1959 a favore dei cittadini italiani profughi appartenenti alle categorie indicate ai numeri 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952 succitata che ne fruiscono alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono, peraltro, esclusi dal beneficio coloro che:

- a) siano rimpatriati da oltre 10 anni;
- b) abbiano beneficiato comunque dell'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni;
- c) risultino fruire di redditi, di qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare corrispondente ad almeno lire 7.000 mensili, per ciascun componente del nucleo familiare. Per i profughi isolati tale misura è elevata a lire 12.000 mensili.

ART. 2.

Ai profughi indicati ai nn. 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, che rimpatrieranno successivamente all'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 30 giugno 1959 e nei cui riguardi non ricorra la condizione di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, sarà concesso un sussidio di primo stabilimento nella misura di lire 50.000 a persona, sostitutivo di qualsiasi altra forma assistenziale prevista dalla legge anzidetta.

Dal beneficio di cui sopra sono esclusi i cittadini italiani profughi dalla Cirenaica e attualmente residenti in Tripolitania, che abbiano fruito delle provvidenze previste dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.

ART. 3.

I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, vi potranno essere ulteriormente ricoverati fino e non oltre il termine massimo del 30 giugno 1959, qualora si trovino in stato di grave bisogno. Si applicano ai profughi suddetti le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge, nonché quelle dell'articolo 11, commi primo e terzo, della legge 4 marzo 1952, n. 137.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel primo comma dell'articolo 11 suddetto, modificato con l'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 594, le parole: « entro il 30 giugno 1955 », sono modificate in: « entro il 30 giugno 1959 ».

È fatto assoluto divieto di nuove assunzioni nei centri di raccolta dei profughi.

ART. 4.

I profughi isolati saranno riuniti in due centri, rispettivamente per uomini e per donne, nelle località che saranno stabilite dal Ministero dell'interno. Quelli che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro potranno, peraltro, essere ricoverati in istituti per inabili, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

ART. 5.

Le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono prorogate fino al 31 dicembre 1960.

ART. 6.

Per le finalità previste dagli articoli dal 18 al 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 5 miliardi, da destinarsi alla costruzione di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo per i profughi rimpatriati dopo l'entrata in vigore della legge suindicata.

La somma indicata nel comma precedente sarà anticipata al Tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti con le modalità indicate nell'articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137. L'anticipazione suddetta, nonché quelle disposte a' termini dell'articolo 21 precitato, saranno estinte, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate, al saggio del 5.80 per cento, decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello nel quale hanno avuto luogo.

ART. 7.

All'assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi ricoverati nei centri di raccolta, da effettuarsi a' termini dell'articolo 23, ultimo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137, sarà provveduto, previa la formazione della relativa graduatoria di assegnazione, da una commissione da istituirsi presso il Ministero dell'interno, presieduta dal direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero medesimo e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri

del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e di due delegati dei profughi designati dalle rispettive associazioni.

ART. 8.

I lavoratori profughi che frequentano i corsi o i cantieri-scuola per i disoccupati di cui agli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, potranno cumulare le integrazioni giornaliere di lire 200 e di lire 300, rispettivamente previste negli articoli medesimi, con il sussidio di cui all'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

ART. 9.

Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite ai sensi del 2° comma dell'articolo 83 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi ricoverati dalla data del 1° gennaio 1956 in campi o accantonamenti provvisori, i quali risultino già titolari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza.

Analoga preferenza spetta, nei concorsi comunali, per il conferimento di rivendita di generi di monopolio di 3ª categoria, ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Tutti gli altri profughi non ricoverati alla data del 1° gennaio 1956 in campi o accantonamenti provvisori sono, nei concorsi suddetti, equiparati agli ex combattenti provvisti di assegno vitalizio in seguito a ricompensa al valor militare (n. 2 dell'articolo 94 sopra citato).

ART. 10.

I profughi che si trovino in condizioni di particolare bisogno potranno beneficiare, anche successivamente al 30 giugno 1959, delle seguenti provvidenze previste dall'articolo 30 della legge 4 marzo 1952, n. 137:

a) assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica;

b) benefici per l'avviamento al lavoro ed alle attività artigiane, industriali e professionali;

c) preferenze per l'emigrazione di cui all'articolo 29 della legge suindicata.

ART. 11.

Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi della assistenza pubblica.